

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VIRTUS NEL CUORE"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

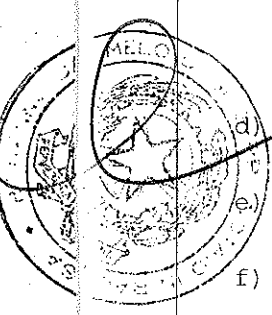
E' costituita l'associazione culturale senza finalità di lucro denominata "VIRTUS NEL CUORE".

Art. 2 - SEDE e DURATA

L'associazione ha sede attualmente in Ragusa, via Zama snc c/o il "Pala Padua", e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura dello Sport e del benessere fisico in ogni sua forma. Per raggiungere lo scopo associativo l'associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 
- a) Sostenere e promuovere anche economicamente le associazioni sportive dilettantistiche e non;
 - b) Sostenere e promuovere anche economicamente le società sportive agonistiche in qualunque forma costituite;
 - c) Promuovere ed incentivare mediante l'organizzazione di manifestazioni la partecipazione dei giovani e degli adulti ed in particolar modo anche dei diversamente abili all'attività sportiva;
 - d) Promuovere attività ed iniziative di educazione civica e legalità;
 - e) organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, tornei, concorsi a premi;
 - f) organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;
 - g) digitalizzare, elaborare progetti culturali attinenti all'attività sportiva attraverso i new media e la tecnologia digitale e produrre materiale su supporto digitale;
 - h) sostenere l'interscambio culturale promuovendo gemellaggi tra associazioni sportive di ogni categoria;
 - i) organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline sportive ed all'educazione motoria ed alimentare;
 - j) tutelare e valorizzare i giovani atleti Siciliani e Ragusani in particolar modo;
 - k) collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;

l) partecipare a bandi e concorsi che possano attingere alla finanza agevolata nazionale od europea;

m) Svolgere ogni attività utile al perseguimento degli scopi associativi.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4- PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, registrati e non, che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

I soci fondatori contestualmente alla costituzione dell'associazione, verseranno, inoltre, la somma di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) necessaria a costituire la "riserva statutaria" di cui al prossimo articolo 4.1. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dei soci fondatori; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari;
- dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Assemblea stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci ordinari.

L'adesione all'Associazione non comporta per i soci fondatori

obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.

Art. 4 - RISERVA STATUTARIA

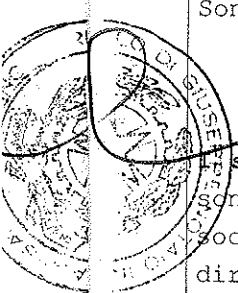
Al fine di raggiungere lo scopo associativo mediante finanziamenti a fondo perduto ad associazioni sportive dilettantistiche o società agonistiche in qualunque forma costituite l'associazione si dota di una riserva statutaria che sarà costituita dalle rimesse di ogni singolo socio fondatore di importo non inferiore ad euro 1.000,00 (euro millevirgolazerozero) per l'anno 2025.

Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilirà la quota da versarsi al fine della costituzione della riserva statutaria. Il Consiglio Direttivo delibererà, inoltre, la destinazione degli avanzi di cassa in favore della riserva statutaria.

Art. 5 - SOCI

Sono istituite tre categorie di soci.

- 1) SOCI FONDATORI
- 2) SOCI ORDINARI
- 3) SOCI SPONSORIZZATORI

I soci Fondatori sono, per statuto, anche soci ordinari. Essi sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. Si intenderanno altresì "soci fondatori", con i diritti e le prerogative di cui appresso, anche i soci ordinari che verseranno la somma di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) - o la diversa somma stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo - destinata a costituire la "riserva statutaria" di cui all'art. 4.1.

Ai soci fondatori è dato il diritto di ricoprire, mediante elezione, cariche direttive ed indicare se richiesto o convenuto, uno o più membri degli organi amministrativi di altre società o associazioni che possono essere scelti anche tra i soci ordinari. Ai soci fondatori è dato il diritto di nominare, mediante elezione, i membri del collegio dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo convoca annualmente con mezzo recettizio i soci Fondatori per le delibere di loro competenza.

Le decisioni saranno prese con le maggioranze infra specificate in unica convocazione. In caso di impossibilità o di inerzia dell'organo amministrativo i soci Fondatori saranno convocati su iniziativa di tanti soci fondatori che rappresentino un terzo dell'intera compagine fondativa.

I soci fondatori hanno il dovere di versare annualmente, entro la data stabilita, la quota che sarà determinata dal Consiglio

Direttivo ai fini della costituzione della Riserva Statutaria.

Il mancato versamento della quota destinata a riserva comporterà la perdita della qualifica di socio Fondatore.

Il socio Fondatore potrà recedere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo, da farsi pervenire con mezzo recettizio, dell'entità delle somme da versarsi annualmente per la costituzione della riserva statutaria.

In ogni caso ogni socio fondatore potrà recedere entro il 30 giugno di ogni anno con obbligo di pagamento di quanto dovuto per l'anno in corso.

I soci ordinari sono coloro che, annualmente, decidono di associarsi mediante il versamento della quota associativa che ogni anno il Consiglio Direttivo stabilirà nel suo ammontare.

Ai soci ordinari è dato il diritto di partecipare all'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale e per la nomina di un membro del consiglio direttivo e di un membro nel collegio dei probiviri.

Il socio ordinario potrà recedere entro il 30 giugno di ogni anno con obbligo di pagamento di quanto dovuto per l'anno in corso.

I Soci Sponsorizzatori sono coloro che, senza aderire agli obblighi contributivi annuali, provvederanno all'erogazione di fondi in favore della associazione per la quota che riterranno.

I soci sponsorizzatori non hanno diritto di voto ma potranno partecipare alle assemblee.

I soci sponsorizzatori, che verseranno quella somma minima o quella prestazione in natura, di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto a promuovere la propria attività e/o il proprio marchio negli appositi spazi dedicati nei palazzetti di ogni città in cui l'associazione avrà una convenzione.

La mancata concessione degli spazi non comporta comunque inadempimento da parte della associazione.

Possono essere soci dell'associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 30 (giorni) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell'ammissione.

I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione nominato tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente dell'Associazione, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Segretario, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere, nominato dall'Assemblea dei soci ordinari anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina i membri del Collegio dei probiviri;
- elegge il Presidente all'interno del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni

socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega. L'assemblea è validamente costituita senza necessità di quorum qualificati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le decisioni che hanno ad oggetto le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri, eletti dall'assemblea soci-fondatori, fatto salvo quanto stabilito all'art.5 in caso di istituzione della categoria dei soci ordinari relativamente ai diritti ad essi attribuiti. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato o per la durata prevista all'atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera, indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al

Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

L'assemblea dei soci ordinari è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto annuale. Nomina un membro del consiglio direttivo secondo le modalità stabilite per l'assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'Assemblea all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo - ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Vice Presidente - rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione.

Art. 10 - IL SEGRETARIO

Il segretario ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, è incaricato dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie, in generale, alle mansioni di segreteria e contabilità.

Art. 11 - IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' l'organo che può essere nominato al fine di valutare la sussistenza dei requisiti morali e personali dei soci per la permanenza nella qualità di soci all'interno della compagine associativa.

E' composto da 10 persone scelte tra i soci fondatori.

Si riunisce entro cinque giorni su richiesta del Presidente; del Consiglio Direttivo o di tanti membri dell'Assemblea dei soci fondatori che rappresentino almeno 1/3 dei suoi componenti.

Delibera all'unanimità dei partecipanti.

Art. 12 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell'Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 13 - LA RENDICONTAZIONE

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone la rendicontazione da sotto-

porre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 14 - AVANZI DI GESTIONE

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.

Firmato: Matteo Anzalone

Firmato: Antonio Giummarra

Firmato: Alessandro Sorrentino

Firmato: Firrincieli Marcello

Firmato: Damiano Motta

Firmato: Cosimo Giaquinta

Firmato: Rosario Sgarioto

Firmato: Carmelo Bonanno (Notaio)